

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4818-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE VEDOVATO)

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi
per aumentare l'offerta di alloggi in locazione

presentato dal Ministro dei lavori pubblici

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

col Ministro per gli affari regionali

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

col Ministro delle finanze

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(V. Stampato Camera n. 6926)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio
e lavori pubblici) della Camera dei deputati il 28 settembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 ottobre 2000*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	8
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, contiene norme volte a dare sollievo al disagio abitativo mediante una serie di misure che, attraverso l'impiego di risorse per un ammontare complessivo di quasi mille miliardi, mira a completare il quadro degli interventi necessari per affrontare l'emergenza abitativa, prevedendo programmi sperimentali per la riduzione del disagio di categorie sociali deboli, programmi innovativi in ambito urbano al fine di incrementare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città metropolitane, la ridefinizione dei criteri di assegnazione degli alloggi ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, sostituisce il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilendo che le ripartizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 431, a valere sulle risorse assegnate al relativo Fondo nazionale, siano effettuate sulla base del «fabbisogno accertato» delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a tal fine a comunicare al Ministro dei lavori pubblici, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il rispettivo fabbisogno.

Il comma 2 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alle regioni, nomini un commissario *ad acta* per trasferire ai comuni le risorse, secondo la ripartizione ridisciplinata dal comma 1, qualora le regioni non provvedano entro novanta

giorni dalla avvenuta ripartizione. L'intervento sostitutivo è introdotto con l'aggiunta di un periodo al comma 7 dell'articolo 11 della legge n. 431, in base al quale, altresì, è stabilito che gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico dell'ente inadempiente.

L'articolo 2, al comma 1, aumenta la quota di riserva, a favore degli sfrattati, degli immobili degli enti previdenziali, non locati. La norma, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, aumenta al 60 per cento la quota predetta, precisando che gli enti e le società mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

L'articolo 3 opera nell'ambito delle funzioni mantenute allo Stato in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. In base a tale norma, sono mantenuti allo Stato compiti e funzioni relativi al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale. La norma demanda al Ministro dei lavori pubblici la promozione di un programma sperimentale di edilizia re-

sidenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP, imprese e cooperative di abitazione con il concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.

L'articolo 4 reca disposizioni relative alla promozione di un programma innovativo in ambito urbano volto, prioritariamente, ad incrementare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati e la relativa occupazione, anche per favorire l'integrazione sociale.

L'articolo 5 prevede che con decreto del Ministro dei lavori pubblici siano stabiliti i criteri per l'assegnazione degli alloggi e per la ridefinizione dei canoni di locazione, allo scopo di dare attuazione al programma straordinario di edilizia residenziale, finalizzato alla mobilità dei dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L'articolo 6 riguarda la riprogrammazione dei fondi di edilizia residenziale pubblica già assegnati alle regioni. In particolare, il comma 1 stabilisce che i fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata già attribuiti alle regioni possano essere riprogrammati dalle regioni stesse anche in difformità agli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, «Norme per l'edilizia residenziale». Il comma 2 dispone che le regioni possano comunque confermare la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte di comuni di immobili da destinare a soggetti sfrattati,

dopo la scadenza del termine di centottanta giorni prevista dall'articolo 17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, «Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale». La richiamata norma ha disposto che i fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 1999. Il comma 2 dispone che i fondi si considerano impiegati se nel termine predetto sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario. Il comma 3 dispone circa la programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, «Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica». Le risorse finanziarie in parola sono quelle provenienti dai canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica come disciplinati dall'articolo 22 della legge n. 513. La norma ora in commento dispone che le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle medesime per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977. In particolare tali finalità sono: il pagamento delle rate re-

side dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali; l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato; il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione; il ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della legge n. 513 del 1977; la realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblici carenti di tali opere. Il comma 4 destina al finanziamento di programmi di edilizia residenziale finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione, nei limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, le eventuali economie di contributo derivanti dall'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale». Il richiamato articolo 29 attribuisce agli enti concedenti contributi agevolati previsti dalle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché alle persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, in via disgiunta, la facoltà di chiedere all'ente mutuante la rinegoziazione del mutuo, nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, «Disposizioni in materia di usura». Per la determinazione delle modalità di utilizzo di tali economie, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed il Ministero dei lavori pubblici provvederanno ciascuno per i fondi di propria competenza.

L'articolo 7 dispone in materia di società di trasformazione urbana previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e

dei procedimenti di decisione e di controllo». In particolare l'articolo 17, comma 59, prevede che le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

La Commissione lavori pubblici, comunicazioni, dopo un ampio dibattito e la presentazione di emendamenti volti a migliorare il testo, da parte sia delle forze di maggioranza che di opposizione, ha poi accolto l'invito del Governo a non modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati al fine di agevolare l'approvazione definitiva e dare la possibilità allo Stato e agli enti territoriali di poter iniziare celermente le opere per le quali il provvedimento prevede gli stanziamenti. Mi auguro pertanto che tale invito possa essere accolto anche dall'Assemblea del Senato.

VEDOVATO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

10 gennaio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

10 gennaio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 3.16, 3.0.2, 3.0.3, 4.7, 6.1 e 6.2 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato PEPE Mario)

16 gennaio 2001

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al programma di cui all'articolo 3, si ribadisce che sarebbe preferibile incrementare l'offerta di alloggi dando facoltà alle regioni e agli enti locali di stipulare appositi accordi con imprenditori, o loro associazioni, per costruire alloggi da concedere in locazione a lavoratori immigrati provenienti da altre regioni d'Italia ovvero dall'estero, a canone comunque non superiore a quello convenzionato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo modalità da definire previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) nel contesto indicato nella osservazione di cui alla lettera *a)* le regioni possono essere autorizzate a impiegare parte delle risorse anche per incentivare, o per apportare mezzi, ad appositi fondi di garanzia, gestiti con la partecipazione dei comuni, costituiti per garantire il pagamento dei canoni di locazione dei lavoratori immigrati da altre regioni d'Italia o dall'estero;

c) sempre con riferimento al programma di cui all'articolo 3, si ribadisce la necessità di riservare un'adeguata quota a finalità di edilizia sovvenzionata a canone sociale, per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli;

d) si ritiene inoltre necessario prevedere che in ogni processo di trasformazione urbana una quota percentuale di aree ed alloggi sia destinata all'edilizia residenziale a canone sociale.

La Commissione, alla luce dell'esigenza di una tempestiva approvazione parlamentare del provvedimento in esame, ritiene comunque necessario che al conseguimento delle finalità sopra indicate si debba pervenire studiando ogni possibile soluzione da adottare quanto prima, anche in sede diversa dal provvedimento in esame.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

«5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione è effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno».

2. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario *ad acta*; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commis-

sario *ad acta* sono posti a carico dell'ente inadempiente».

Art. 2.

(Misure per l'emergenza abitativa)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, è aumentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 3.

(Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo)

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare perma-

nementemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.

2. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti.

Art. 4.

(Programma innovativo in ambito urbano)

1. Il Ministero dei lavori pubblici promuove, coordinandolo, ai sensi dell'articolo

54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Le residue disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al programma di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti.

Art. 5.

(Attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione nonché i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. Gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per i quali siano venute meno in tutto o in parte le finalità originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione.

Art. 6.

(Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale pubblica)

1. I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, già attribuiti alle regioni, possono essere riprogrammati dalle stesse anche in difformità dagli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2 della legge 5

agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. All'articolo 17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1».

3. Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977.

4. Nei limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, le eventuali economie di contributo derivanti dall'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno per i fondi di propria competenza, determinano le modalità di utilizzo di tali economie.

Art. 7.

(Promozione delle società di trasformazione urbana)

1. Il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle società di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deli-

berate dal consiglio comunale nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica.

2. Costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la previsione, all'interno delle trasformazioni ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica.

3. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1.